



Comune di
MARINA DI GIOIOSA IONICA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

COPIA

Numero Registro N. 216
del 25-09-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE PER UTILIZZO CONGIUNTO RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO FINO AL 30/04/2019.

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 16:20 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:

VESTITO DOMENICO	SINDACO	P
LOSCHIAVO MARIA ELENA	VICE-SINDACO	P
LUPIS FRANCESCO	ASSESSORE	A
COLUCCIO GIUSEPPE	ASSESSORE	P

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. ARTURO TRESOLDI, che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il **SINDACO** DOMENICO VESTITO, che riconosciuta legale l'adunanza invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato;

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Emilia Leonardo

PREMESSO:

che L'art.14 del CCNL del 22.1.2004, consente agli enti locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite.

Che l'utilizzo è consentito, fermo restando il vincolo dell'orario settimanale d'obbligo (le 36 ore settimanali), solo per una parte del suddetto orario di lavoro del dipendente utilizzato, secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia.

Che come precisato dall'art. 14, comma 1, del richiamato CCNL del 22.1.2004, l'utilizzazione parziale, possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione, non si configura come rapporto a tempo parziale.

Pertanto, proprio, perché non viene in considerazione un rapporto di lavoro a tempo parziale non trovano applicazione:

a) la disciplina dell'art.4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, che non consente il conferimento della titolarità di posizione organizzativa a lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale;

b) le disposizioni dell'art. 4, comma 2 – bis, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall'art.11 del CCNL del 22.1.2004, che, negli enti privi di dirigenza, consentono l'individuazione di posizioni organizzative che possono essere affidate anche a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, purché di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno.

VISTO :

che il Comune di Marina di Gioiosa Ionica con delibera G.M. n° 206 del 7/12/2016 ha approvato apposita convenzione con il Comune di San Giovanni di Gerace per l'esercizio congiunto della prestazione lavorativa de Responsabile del Settore Economico Finanziario dott.ssa Romano Tiziana di questo Comune, ai sensi dell'art. 23 comma 7 legge 165/2011, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, sottoscritta il 29/12/2016;

Che il Comune di San Giovanni Di Gerace con Nota Prot. n. 2879, del 21/09/2017, pervenuta a questo Ente al n° 16098 di protocollo, del 22/09/2017, ha richiesto la proroga della convenzione di utilizzo della sopra individuata Responsabile del Settore Economico Finanziario di questo Comune, a far data dal 01 gennaio 2018 e fino al 30 aprile 2019, ovvero fino alla naturale scadenza dell'Amministrazione Comunale in carica, fatti salvi i diritti di recesso da parte delle Amministrazioni subentranti;

-che è facoltà degli Enti Locali di avvalersi della disciplina introdotta dall'art. 14 del CCNL 20.01.2004 per il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali, che consente alle amministrazioni pubbliche locali, per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

-che a conferma della possibilità di utilizzo della predetta normativa contrattuale, il Ministero

dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - direzione centrale per le Autonomie ha chiarito che la disciplina contenuta dell'art.14 CCNL si sostanzia come fattispecie diversa da quella regolata dall'art. 3, comma 79, della legge n. 244/2009 e che, quindi, resta ferma la possibilità per le Amministrazioni locali di ricorrere alla suindicata disciplina;

-che l'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 consente agli Enti Locali la possibilità di avvalersi di personale di altri Enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite e che, sulla base della disciplina contrattuale, l'utilizzo è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia, fermo restando il vincolo dell'orario settimanale d'obbligo del dipendente interessato di 36 ore settimanali, da ripartire tra l'Ente di appartenenza e quello che intende avvalersene;

-che la Dott.ssa Tiziana Romano inquadrata nella categoria professionale D, posizione economica D1, Responsabile del Settore Economico -Finanziario, ha dichiarato per le vie brevi la disponibilità alla proroga in continuità dell'esercizio congiunto della prestazione lavorativa, presso il Comune di San Giovanni di Gerace, ai sensi e sulla base della disciplina contrattuale di cui all'art. 14 CCNL del 22.01.2004 del Comparto Regioni e Autonomie Locali,

RICHIAMATA la necessità di regolare con apposita convenzione la proroga della stessa, dove vengano disciplinati i profili essenziali della utilizzazione congiunta della dipendente, ai sensi del richiamato art. 14 CCNL del 22.01.2004 stabilendo la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun Ente, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione della lavoratrice stessa;

CONSTATATO che la Convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza ed il Comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari ed i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

ESAMINATO il testo della Convenzione;

RAVVISATA la necessità di approvare, pertanto i predetti atti in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell'Ente;

PROPONE

- 1) Di accogliere la richiesta del Sig. Sindaco del Comune di San Giovanni di Gerace, di proroga della convenzione per l'esercizio congiunto della dipendente comunale Dott.ssa Tiziana Romano, Responsabile del Settore Economico Finanziario, qualifica D1, posizione economica D1 ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004 del Comparto Regioni e Autonomie Locali;
- 2) Di autorizzare la dipendente in parola a svolgere in proroga il servizio presso l'Amministrazione Comunale di San Giovanni di Gerace, a decorrere dal 01 Gennaio 2018 e fino al 30 Aprile 2019, naturale scadenza dell'Amministrazione Comunale in carica, fatti salvi i diritti di recesso da parte delle Amministrazioni subentranti ;
- 3) Di approvare l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Marina di Gioiosa Ionica e l'Ente proponente Comune di San Giovanni di Gerace (RC), che andrà a definire il tempo di lavoro, la ripartizione dei costi e tutti gli aspetti utili a regolare il

- corretto utilizzo della lavoratrice;
- 4) Di autorizzare, altresì, la Responsabile del Settore Affari Generali alla stipula della relativa convenzione;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- la proposta della Responsabile e ritenuto poterla approvare;
- lo schema di convenzione, formato da n. 12 articoli, predisposta per la disciplina dell'utilizzo della dipendente presso il Comune di San Giovanni di Gerace;

RITENUTO che la competenza in ordine all'adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ricade in capo alla Giunta Comunale;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI favorevoli

DELIBERA

1) Di avvalersi della facoltà della disciplina introdotta dall'art. 14 del CCNL 20.01.2004 per il personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali, che consente alle amministrazioni pubbliche locali, per esigenze cui non possono fare fronte con il personale in servizio, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

2) Di prorogare la convenzione per l'utilizzo congiunto della Dott.ssa Tiziana Romano – qualifica D1, posizione economica D1 – Responsabile del Settore Economico Finanziario di questa Amministrazione comunale, nella stessa qualità, presso il Comune di San Giovanni di Gerace, a decorrere dal 01 gennaio 2018 e fino al 30 aprile 2019, di naturale scadenza dell'Amministrazione in carica, fatti salvi i diritti di recesso da parte delle Amministrazioni subentranti;

3) Di approvare lo schema di convenzione, da sottoscrivere con il Comune di San Giovanni di Gerace (RC), redatto ai sensi dell'art. 14 del CCNL per il personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali, per l'utilizzo congiunto ed a tempo parziale della Dott.ssa Tiziana Romano, nata a Locri il 5 agosto 1969, Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, inquadrata nella Cat. D, in possesso della professionalità richiesta per il posto da ricoprire;

4) Di dare atto che la Convenzione prevede e disciplina la durata della stessa, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell'orario settimanale, la ripartizione degli oneri finanziari tra i due Enti e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

5) Di autorizzare la Responsabile del Settore Affari Generali di questo Comune a sottoscrivere la Convenzione di cui sopra;

6)Di dare atto che all'aumento di spesa a carico del Comune di Marina di Gioiosa Ionica nascente dal presente atto, si farà fronte con le somme stanziare nei pertinenti interventi/capitoli del bilancio, dove sono previsti i necessari stanziamenti;

7)Di comunicare la presente deliberazione al Comune di San Giovanni di Gerace per quanto di competenza e norma.

CONVENZIONE

Con la presente convenzione a valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

il Comune di San Giovanni di Gerace, con sede in San Giovanni di Gerace – Piazza Municipio CF 81000630806 rappresentato dalla dott.ssa Vumbaca Maria Rosa -in qualità di responsabile dell'Area- Personale, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale;

il Comune di MARINA DI GIOIOSA IONICA, con sede in Marina di Gioiosa Ionica - via Fratelli Rosselli 17 C.F.00282520808 rappresentato dalla Ass. te Soc. Emilia Leonardo - in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, domiciliata per la sua carica presso la sede municipale; abilitati a stipulare i contratti in nome e per conto del Comune di rispettiva competenza, di seguito individuati per brevità anche come "Amministrazioni" o "parti", che rappresentano ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

PREMESSO CHE:

l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le amministrazioni locali in regola con il patto di stabilità possono avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

l'art. 14 del CCNL 20.01.2004 per il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali, che consente alle amministrazioni pubbliche locali, per esigenze cui non possono fare fronte con personale il servizio, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

Il medesimo articolo del predetto CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;

Le amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione da parte del Comune di San Giovanni di Gerace di personale in forza al Comune di Marina di Gioiosa Ionica, in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi istituzionali,

Tutto quanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

OGGETTO, FINALITA' E PROFILI GENERALI DI RIFERIMENTO

La presente convenzione disciplina la gestione congiunta del servizio Economico finanziario del Comune di Marina di Gioiosa Ionica con il Comune di San Giovanni di Gerace per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 20.01.2004.

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti e a conseguire una economica gestione delle risorse.

Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

Gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica lo stesso CCNL mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza.

ART. 2
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DISTACCATO

Il Comune di San Giovanni di Gerace ha individuato nella dott.ssa Tiziana Romano nata a Locri (RC) il 05/08/1969 inquadrata nella cat. D, posizione Economica D1, in atto responsabile del Settore Economico-Finanziario personale, in servizio presso il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, disponibile ad operare in congiuntamente quale responsabile del Settore Economico-Finanziario;

L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato antecedente l'inizio del periodo di utilizzo.

ART. 3
TEMPO DI LAVORO IN DISTACCO

Per il personale individuato ai sensi del precedente articolo 2 è definito come tempo di lavoro in distacco presso il Comune di San Giovanni di Gerace, una parte dell'orario ordinario contrattualmente dovuto, pari a n. 12 (dodici) ore settimanali.

Il Comune di San Giovanni di Gerace può organizzare il suddetto personale distaccato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

Al personale distaccato si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzare l'impiego nell'amministrazione.

ART.4
GESTIONE PERSONALE DISTACCATO

Il Comune di MARINA DI GIOIOSA IONICA autorizza la proroga dell'utilizzo del personale distaccato, definito in base alle proprie esigenze organizzative, con quelle rappresentate dal Comune di SAN GIOVANNI DI GERACE.

Il Comune di SAN GIOVANNI DI GERACE provvede all'utilizzo del lavoratore nell'ambito delle funzioni ed attività di competenza dell'Area Finanziaria distaccato presso i propri uffici.

Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina delle progressioni economiche orizzontali, è gestito dal Comune di Marina Gioiosa Ionica, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari atti di conoscenza da parte del Comune di San Giovanni di Gerace.

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Marina di Gioiosa Ionica a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Marina di Gioiosa Ionica corrisponderà al dipendente il trattamento economico *fisso e continuativo*, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di comando.

Al lavoratore distaccato può essere conferito l'incarico di posizione organizzativa, con relativa attribuzione dell'indennità di posizione e di risultato secondo la disciplina prevista ai commi 4 e 5 dell'art.14 del CCNL 22.01.2004.

ART. 5

DURATA, REVISIONI ED ESTENSIONI TEMPORALI DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata temporanea a far data dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2019, fatti salvi i diritti di recesso da parte delle Amministrazioni subentranti;

Si precisa che nel caso di stipula di apposita convenzione per la gestione associata dei servizi tra uno dei due enti con altri enti, il rapporto di lavoro del dipendente con il Comune di SAN GIOVANNI DI GERACE viene risolto di diritto.

Le Amministrazioni procedono alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della scadenza, al fine di valutare:

- a)-il possibile rinnovo, ai medesimi patti e per la stessa durata;
- b)-una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti dei due Comuni;

La presente convenzione, previo apposita nuova convenzione approvata da entrambi i comuni, può essere prorogata per un periodo ulteriore, al fine di consentire alle amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

ART.6

ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari riferibili al personale distaccato sono strettamente correlati all'orario di lavoro effettivamente svolto presso l'Ente utilizzatore, calcolato in correlazione al trattamento stipendiale in godimento nel rispetto delle disposizioni fissate dal comma 2, lett. b) - dell'art. 52 del CCNL di comparto sottoscritto il 14.09.2000.

L'indennità di posizione relativa all'incarico di posizione organizzativa è calcolata nella misura di € 16.000,00, nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, da ripartire tra i due Enti secondo i criteri di proporzione richiamati al comma 4 del richiamato art. 14 del CCNL 22.01.2004.

Le spese per i buoni pasto, qualora saranno dovuti, sono a carico di ciascun Ente, in proporzione alle ore di lavoro prestato in ciascun Ente.

Le spese di viaggio per la tratta dal Comune di Marina di Gioiosa Ionica a San Giovanni di Gerace, sono a carico del Comune di San Giovanni di Gerace, solo per i giorni in cui la dipendente presta servizio in entrambi gli Enti.

ART. 7.

RIMBORSO SPESE

L'ente di appartenenza provvede mensilmente al pagamento a favore del dipendente distaccato del trattamento economico fondamentale, nonché di eventuali somme relative al salario accessorio riconosciute dall'ente utilizzatore, previa trasmissione di specifica documentazione giustificativa dello stesso ente.

Il Responsabile dell'Area Personale del Comune di San Giovanni di Gerace con propria determinazione procederà, bimestralmente ad effettuare la liquidazione del rimborso al Comune di Marina di Gioiosa Ionica delle somme corrisposte al dipendente distaccato relativamente agli oneri di propria competenza, indicati al comma precedente, previa presentazione della necessaria

documentazione da parte del Responsabile dell'ufficio di ragioneria del Comune di Marina di Gioiosa Ionica.

ART.8 VERIFICHE INERENTI LA CONVENZIONE

Le amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica e l'efficacia della presente convenzione in relazione alle finalità della stessa.

Le verifiche si riferiscono in particolare alle modalità di gestione del personale distaccato.

ART.9 EVENTUALI MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento al soggetto individuato, ai tempi di lavoro in distacco e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei due Comuni.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 2,3 e 4.

ART.10 Ferie e Malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dal Comune di San Giovanni di Gerace saranno comunicate Comune di Marina di Gioiosa Ionica.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Marina di Gioiosa Ionica che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di San Giovanni di Gerace.

ART. 11 Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- mancato rimborso da parte del Comune di San Giovanni di Gerace al Comune di Marina di Gioiosa Ionica delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 7;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART.12
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

Data _____

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE _____

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA _____

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to DOMENICO VESTITO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL FUNZIONARIO

F.to Ass.te Sociale EMILIA LEONARDO

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

IL FUNZIONARIO

F.to Dott.ssa TIZIANA ROMANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1085 Registro Pubblicazione

- La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 28-09-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);
- E' stata comunicata con lettera n 16538, in data 28-09-2017, ai capigruppo consiliari (ai sensi dell'Art. 125 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000).

Marina di Gioiosa Ionica li 14-10-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Sig.ra ERSILIA MULTARI

**CERTIFICATO DI
ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'**

E' COPIA E CONSTA DI N. _____ FOGLI.

Marina di Gioiosa Ionica, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ARTURO TRESOLDI